



## COMUNICATO STAMPA n. 103/23

Lussemburgo, 15 giugno 2023

Conclusioni dell'avvocato generale nella causa C-330/22 | Friends of the Irish Environment (Fissazione di contingenti di pesca superiori a zero)

### **Sfruttamento eccessivo delle risorse ittiche: secondo l'avvocato generale Ćapeta, il regolamento di base relativo alla politica comune della pesca esige che il Consiglio fissi i limiti di pesca a livelli sostenibili a partire dal 2020**

*Di conseguenza l'avvocato generale propone alla Corte di dichiarare invalide parti di un regolamento del Consiglio che fissa i limiti di pesca per taluni stock al di sotto di livelli sostenibili*

**Ogni anno il Consiglio fissa le quote di pesca** nelle acque dell'Unione europea. Nel farlo il Consiglio deve attenersi a pareri scientifici. **Per l'anno 2020 il parere scientifico** emesso dal Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare **mostrava che le quote per, tra l'altro, il merluzzo bianco, il merlano e la passera di mare dovessero essere fissate a zero**. In caso contrario il tasso di riproduzione degli stock sarebbe risultato affievolito, divenendo così a lungo termine insostenibile la pesca.

Malgrado tale parere, nel suo regolamento che fissa i contingenti di pesca per l'anno 2020 (regolamento del 2020) <sup>1</sup>, **il Consiglio ha deciso di fissare le quote di pesca per, tra l'altro, il merluzzo bianco, il merlano e la passera di mare a livelli superiori a zero nel caso in cui tali stock fossero pescati come «catture accessorie» inevitabili durante operazioni di pesca che per le quali il «bersaglio» erano altri stock**.

L'Irlanda ha applicato tali quote per le sue acque basandosi sul tale regolamento. **Friends of the Irish Environment, una ONG ambientale, ha avviato in Irlanda il procedimento giurisdizionale contro tali misure nazionali, mettendo indirettamente in discussione la validità del regolamento del Consiglio del 2020**. La sua affermazione principale era che fosse contraria al regolamento di base (UE) sulla politica comune della pesca (regolamento di base PCP) <sup>2</sup> la fissazione di quote per i suddetti stock a livelli superiori a zero, malgrado il parere scientifico in senso contrario.

Nelle conclusioni in data odierna, **l'avvocato generale Tamara Ćapeta** chiarisce che, in generale, nell'adottare le quote di pesca annuali **il regolamento di base PCP consente al Consiglio di bilanciare gli ideali concorrenti di sostenibilità con gli obiettivi economici e sociali**.

**Nondimeno, il legislatore dell'Unione europea ha designato il 2020 come il momento in cui la pesca**

<sup>1</sup> Regolamento (UE) 2020/123 del Consiglio, del 27 gennaio 2020, che stabilisce, per il 2020, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'Unione e, per i pescherecci dell'Unione, in determinate acque non dell'Unione (GU 2020, L 25, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento del 2020»)

<sup>2</sup> Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU 2013, L 354, pag. 22) (in prosieguo: il «regolamento di base PCP»).

**commerciale per tutti gli stock nelle acque dell'Unione europea deve essere effettuata a livelli sostenibili. Per il conseguimento di tale particolare obiettivo il legislatore dell'Unione europea non ha lasciato al Consiglio alcun potere discrezionale per tener conto di preoccupazioni socio economiche.** Di conseguenza, fissando il 2020 come data limite per la pesca sostenibile nelle acque dell'Unione europea, **il legislatore dell'Unione europea mirava ad impedire al Consiglio di anteporre interessi economici a breve termine all'obiettivo generale a lungo termine di attività di pesca a livelli sostenibili.**

Dato che la decisione di esigere quote di pesca sostenibili si applica a tutti i tipi di catture, **nel fissare i limiti di pesca per l'anno 2020 il Consiglio non poteva fare distinzione tra catture di stock «bersaglio» e di stock oggetto di «catture accessorie»** per gli stock ittici in questione.

Nelle sue conclusioni l'avvocato generale chiarisce altresì **che la scelta legislativa di esigere quote di pesca sostenibili non è stata modificata dal regolamento sulle acque occidentali** <sup>3</sup>.

Di conseguenza, **fissando livelli di pesca superiori a zero per l'anno 2020** per taluni stock ittici nonostante che essi fossero considerati insostenibili nel parere, **il Consiglio è andato oltre il potere discrezionale concessogli** dal legislatore dell'Unione europea. **La Corte dovrebbe pertanto dichiarare il regolamento parzialmente invalido** nella misura in cui esso fissa ad un livello superiore a zero per il 2020 i limiti di pesca per gli stock di cui trattasi nelle acque circostanti l'Irlanda.

Nondimeno, dato che il regolamento del Consiglio ha cessato di essere in vigore alla fine del 2020, **l'avvocato generale propone di limitare gli effetti nel tempo** della dichiarazione di invalidità. In caso contrario si avrebbero serie ripercussioni su un ampio numero di rapporti giuridici costituiti in buona fede.

**IMPORTANTE:** Le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata in una data successiva.

**IMPORTANTE:** Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) delle conclusioni è pubblicato sul sito CURIA il giorno della lettura.

Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.

Restate connessi!



<sup>3</sup> Regolamento (UE) 2019/472 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019 che istituisce un piano pluriennale per gli stock pescati nelle acque occidentali e nelle acque adiacenti e per le attività di pesca che sfruttano questi stock, modifica i regolamenti (UE) 2016/1139 e (UE) 2018/973, e abroga i regolamenti (CE) n. 811/2004, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007 e (CE) n. 1300/2008 del Consiglio (GU 2019, L 83, pag. 1) (in prosieguo: il «regolamento sulle acque occidentali»).